

RISPOSTE RELATIVE AL CAPITOLO 1

1.C) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ogniqualvolta si verificano variazioni delle condizioni di rischio, può chiedere la convocazione di un'apposita riunione periodica di prevenzione e protezione in tutte le aziende.

2.B) I partecipanti alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi individuati dal D.Lgs. n. 626/94 sono il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, cioè solo quando è prevista la sorveglianza sanitaria in azienda, e il rappresentante per la sicurezza.

3.C) I contenuti all'ordine del giorno della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi sono indicati dal legislatore e sono il documento di valutazione dei rischi, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

RISPOSTE RELATIVE AI CAPITOLI 2 E 3

1.B) L'accordo Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 1995 e l'accordo ARAN, CGIL, CISL e UIL del 1996 prevedono che le riunioni periodiche di sicurezza siano convocate con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi e su ordine del giorno scritto.

2.A) Il valore principale del verbale redatto in occasione della riunione periodica di sicurezza è quello di riportare il piano d'azione (anche rimandando al documento di sicurezza) che si è deciso di intraprendere, con la distribuzione di responsabilità, attività, tempi, criteri di controllo.

3.C) Il gruppo si può definire come l'insieme di persone in continuo sviluppo che interagiscono tra loro, per un certo lasso di tempo, si sentono distinti dagli altri gruppi, condividono valori, hanno un obiettivo comune.

RISPOSTE RELATIVE AL CAPITOLO 4

1.C) Il conflitto interpersonale è uno scontro di forze opposte costituito da idee, risorse, interessi competenze, capacità, desideri, bisogni, ma è anche una normale manifestazione della vita di relazione e non il sintomo di una patologia nella relazione.

2.A) La negoziazione è uno scambio relazionale finalizzato a raggiungere la cooperazione e l'accordo tra parti divise da interessi conflittuali, che porta alla massima soddisfazione possibile dei rispettivi bisogni.

3.C) Contrattazione non è sinonimo di negoziazione, ma non è neanche un suo opposto, in quanto la contrattazione è una parte della negoziazione costituita solo da elementi formalmente chiari, mentre la negoziazione vera e propria è anche formata da elementi prevalentemente flessibili, non immediatamente evidenti e caratterizzati dalle percezioni soggettive.